

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RIGUARDANTE L'IPOTESI DI ATTO AGGIUNTIVO n. 2 al CCI del 12 dicembre 2017, relativo all'utilizzo del Fondo per il trattamento accessorio anno 2016, avente ad oggetto i Compensi incentivanti al personale derivanti dall'applicazione del "Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità"

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 3 – SEXIES, D. LGS. n. 165/2001, DELLA CIRCOLARE MEF N. 25/2012 E DELLE RELATIVE NOTE APPLICATIVE

# Relazione illustrativa

## Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione			18 febbraio 2019	
Periodo temporale di vigenza			Dal 13 aprile 2016 alla stipula di r	nuovo accordo
Composizione trattante	della	delegazione	Parte Pubblica: Rettore Direttore Generale Parte Sindacale: Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione FLC CGIL CISL SCUOLA FED. UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL FED. GILDA UNAMS	Firmatari Parte Pubblica: Rettore Direttore Generale Parte Sindacale: Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione FLC CGIL SNALS CONFSAL
			Rappresentanti sindacali unitari BOGLICH Elisabetta CSAKI Anna DEL GOS Massimo MANTELLO Bruno MARGETIC Helga MORELLI Paola SLATAPER Matteo	Rappresentanti sindacali unitari BOGLICH Elisabetta CSAKI Anna  MARGETIC Helga MORELLI Paola SLATAPER Matteo

		TIGANI SAVA Elisabetta ZEBOCHIN Ferdinando
Soggetti destinat		Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato
Materie trattai integrativo (desci	rizione sintetica)	Criteri di incentivazione degli incarichi aggiuntivi ex "Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità" (attività dirette)
	Intervento dell'Organo di controllo interno	Parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 426 del 31 gennaio 2019
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con delibera CdA 29 gennaio 2016 è' stato adottato il Piano della performance integrato 2016 previsto dall'art. 10 d.lgs. 150/2009. Il Piano integrato, adottato secondo le linee guida dell'ANVUR di luglio 2015, risponde ai contenuti previsti per i: - Piano delle performance - Piano triennale di prevenzione della corruzione - Piano triennale per la trasparenza e l'integrità
		Anche negli anni successivi sono stati adottati nei termini i Piani della Performance di Ateneo
		I precedenti Piano triennale di prevenzione della corruzione – 2015/2017 e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017 sono stati approvati dal CdA 30 gennaio 2015
		E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 d. lgs. 150/2009
		La Relazione sulla Performance 2016 è stata validata da parte dell'OIV/NV nella seduta del 13 novembre 2017.
		Si precisa che il modello di valutazione del personale tecnico- amministrativo è stato aggiornato nel rispetto del quadro normativo in vigore, in particolare il d.lgs. 150/2009, ed il Sistema di misurazione e valutazione attualmente in vigore è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2015 ed aggiornato con delibera del Consiglio di amministrazione del 26 gennaio 2018, previo parere vincolante del Nucleo di valutazione del 22 gennaio 2018

# Modulo 2

#### Illustrazione dell'articolato del contratto

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo (per singolo articolo e/o per ogni istituto/materia regolato)

L'accordo dà attuazione alla disciplina inerente alla ripartizione dei proventi derivanti da attività di ricerca, convenzioni e consulenza per conto terzi a favore del personale contrattualizzato.

La materia è disciplinata, a livello di normativa nazionale, dalle seguenti fonti:

- l'art. 49 del R.D. 1592 del 31.8.1933 prevede che "Gli istituti scientifici delle università e degli istituti superiori compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze. Nel regolamento generale sono stabilite le norme per la riscossione e l'erogazione dei proventi relativi nonché tutte le disposizioni per l'ordinamento e il funzionamento di dette prestazioni".

- l'art. 66 del DPR 382/80 prevede che "Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università. Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni"
- l'art. 4 del DL 255/1981 stabilisce che "fermo restando quanto previsto dall'art. 66 del DPR 382/80 il regolamento previsto al secondo comma dello stesso articolo dovra' anche prevedere che una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di contratti e convenzioni venga destinata ad un fondo comune di ateneo da ripartire tra il personale non docente dell'ateneo stesso non compreso fra i destinatari del terzo comma del medesimo art. 66".
- l'art. 4, comma 5 della L. 370/1999 prevede che "La materia di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate".

Il legislatore con la disposizione di cui all'art. 4, comma 5 della L. 370/1999, ha quindi demandato la materia all'autonoma determinazione degli Atenei, che possono adottare gli opportuni Regolamenti sulla base delle peculiarità della propria struttura organizzativa, nel rispetto dei principi generali della disposizione sopra richiamata e del sistema di relazioni sindacali previsto dai CCNL del Comparto.

Tra le fonti regolamentari va annoverato l'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità sui compensi aggiuntivi al personale: "1. Al fine di valorizzare qualificati apporti nel campo della didattica, ricerca e gestione, correlati alle finalità istituzionali dell'Ateneo, possono essere corrisposti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo e ai collaboratori esperti linguistici, anche a tempo determinato, compensi aggiuntivi, comunque denominati, previa delibera del Consiglio di amministrazione e in coerenza con la normativa vigente.

2. Si fa espresso riferimento, per le modalità applicative, alla vigente regolamentazione per la corresponsione di compensi aggiuntivi al personale"

L'Ateneo di Trieste in data 12 aprile 2016 ha emanato il nuovo "Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità" cha ha rinviato alla contrattazione integrativa, come previsto dal CCNL di comparto, la definizione dei criteri di utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi e progetti comunitari.

L'ipotesi di accordo regolamenta pertanto la disciplina attuativa della corresponsione, a valere sul Fondo per la produttività individuale, dei compensi al personale tecnico amministrativo per lo svolgimento di attività sia di natura commerciale che istituzionale eseguite mediante contratti, accordi e convenzioni stipulati dall'Ateneo con Enti pubblici e privati a fronte di corrispettivi o contributi (attività dirette, fonti di finanziamento esterne).

Le Parti hanno concordato l'introduzione in via sperimentale di quanto disciplinato dall'accordo e hanno previsto che sia oggetto di revisione all'esito dell'andamento del primo anno di applicazione (art. 7 – norme finali).

### b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

La disciplina prevede da una parte la possibilità di riconoscere proventi derivanti da attività aggiuntive al personale direttamente coinvolto nel loro svolgimento e dall'altra il riconoscimento di una parte delle risorse da destinare al "Fondo comune" a favore del restante personale, in ossequio all'art. 4 del d.l. 255/81; i criteri di distribuzione del Fondo comune sono già stati disciplinati con il CCI sul Fondo accessorio.

La *ratio* è favorire una maggiore perequazione nella distribuzione delle risorse considerando anche il personale che, non afferendo alle strutture dipartimentali, non è interessato da tali prestazioni aggiuntive ma comunque contribuisce, in modo indiretto ma ugualmente essenziale ed indispensabile, alla realizzazione della commessa (si pensi, ad esempio, agli uffici finanziari che gestiscono i flussi finanziari, agli uffici del personale che svolgono le attività di determinazione dei costi del personale o di gestione dei fondi, agli Uffici di supporto

alla Ricerca, oppure ai Servizi tecnici e manutentivi che permettono alle strutture dipartimentali di operare in tutta sicurezza, anche tramite l'utilizzo dei servizi informatici assicurati centralmente.

L'accordo in oggetto riguarda pertanto esclusivamente la ripartizione delle risorse per attività diretta.

Le regole di riparto delle risorse sono di seguito indicate:

# Fondo produttività per svolgimento ATTIVITA' DIRETTA (cat. B, C, D ed EP)

-Alimentato dal 55% dei costi rimborsati per le attività svolte del personale t.a.

I coefficienti per il riparto del Fondo produttività sono:

- 2 per il Responsabile della prestazione
- 1 per il personale che ha partecipato al gruppo di lavoro e/o che ha contribuito all'acquisizione della commessa conto terzi o di finanziamenti esterni

L'importo complessivo di questo Fondo viene suddiviso per la somma di tutti i punteggi del personale interessato, così determinato: [ n° ore impiegate X coefficiente relativo al ruolo rivestito]
Si ottiene così il valore in euro del punto; il valore del punto viene moltiplicato per il punteggio del singolo determinando il compenso spettante pro capite.

Quanto al personale di cat. EP, in osservanza della previsione ex art. 75, co. 9 del CCNL 16.10.2008 l'incentivo spettante viene ridotto al 66%. La quota eccedente sarà assegnata al Fondo comune di Ateneo a beneficio di tutto il rimanente personale.

# Fondo comune di Ateneo ATTIVITA' INDIRETTA (cat. B, C e D)

Alimentato dal: 45% dei costi rimborsati per le attività svolte del personale t.a.

Le modalità di riparto del Fondo comune di Ateneo sono già state disciplinate nell'accordo integrativo sull'utilizzo del Fondo accessorio 2016 e 2017.

c) Effetti abrogativi impliciti

L'Atto aggiuntivo integra il CCI siglato il 12 dicembre 2017 senza contenere effetti abrogativi impliciti.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Ai fini della corresponsione degli incentivi economici, in ossequio alle previsioni legislative in materia di meritocrazia e premialità e del Sistema di Valutazione di Ateneo si tiene conto della certificazione, da parte dei Responsabili dei progetti, dei risultati positivi delle prestazioni dei singoli collaboratori.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

L'accordo non regolamenta le modalità di effettuazione delle progressioni economiche orizzontali, la cui procedura è stata disciplinata con separato accordo per l'anno 2016, il 21 settembre 2016.

Si attesta comunque che i criteri adottati hanno garantito il principio di selettività delle progressioni, contemplando indicatori che valorizzano sia il merito che gli altri titoli professionali vantati dal personale, con l'esclusione di ogni elemento automatico come l'anzianità di servizio.

f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Come osservato al punto b), i compensi incentivanti interessano sia il personale direttamente coinvolto in attività aggiuntive rispetto l'ordinaria attività istituzionale sia la corresponsione di parte dei proventi al restante personale, che per mere ragioni di afferenza, non è direttamente coinvolto in tali attività.

La corresponsione dei compensi incentivanti stimola i lavoratori al perseguimento dell'efficienza ed al buon funzionamento dei servizi, consentendo di migliorare la performance complessiva dell'organizzazione ma anche in considerazione dell'apporto dato da tutti all'obiettivo fondamentale dell'acquisizione di entrate proprie per l'Ateneo.

# g) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Si evidenzia che sono statti introdotti dei tetti alla corresponsione degli incentivi tramite la previsione di cui all'art. 6 - Limiti alla corresponsione di compensi.

#### Parte 2

# RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

RIGUARDANTE L'IPOTESI DI ATTO AGGIUNTIVO n. 2 al CCI del 12 dicembre 2017 (utilizzo del Fondo per il trattamento accessorio anno 2016)

Considerato che la costituzione e la destinazione dei Fondi ex artt. 87 e 90 CCNL 2006 – 2009 sono già state certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 412 del 23 giugno 2017 e verbale n. 414 del 24 novembre 2017, si omette la redazione completa della relazione tecnico finanziaria, orientata all'esposizione della costituzione del Fondo trattamento accessorio e alla sua destinazione, non pertinente all'ipotesi di Accordo in esame, relativo esclusivamente ai criteri di distribuzione.

Quando, in applicazione dei flussi finanziari introdotti dal Regolamento in materia, si materializzeranno annualmente le risorse derivanti dalle commesse/finanziamenti esterni, sarà attivata l'abituale procedura di implementazione del Fondo con richiesta di certificazione delle somme in incremento.

### Modulo 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Vedi sopra.

# Modulo 2 – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Vedi sopra.

Sez. 1 – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Voce non pertinente.

Sez. 2 – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Voce non pertinente.

Sez.3 – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non pertinente.

Sez. 4 – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Voce non pertinente.

Sez. 5 – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non pertinente.

Sez. 6 – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a) rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Voce non pertinente.

b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Per la corresponsione degli incentivi economici l'Ateneo tiene conto dei seguenti principi:

- corrispettività della prestazione (corresponsione dell'incentivo ordinariamente spettante, in relazione alle giornate di prestazione dell'attività)
- verifica dei risultati raggiunti, con criteri predeterminati nel Sistema di Valutazione di Ateneo; in particolare è in vigore un sistema integrato di valutazione della prestazione e di rendicontazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi conferiti
- definizione dell'ammontare delle indennità di responsabilità correlate agli incarichi secondo l'applicazione di indicatori riflettenti la complessità delle posizioni (criteri oggetto di accordo integrativo).

Nello specifico per la corresponsione degli incentivi economici previsti dall'Ipotesi di accordo in questione l'Ateneo, in ossequio alle previsioni legislative in materia di meritocrazia e premialità e del Sistema di Valutazione di Ateneo si tiene conto della certificazione, da parte dei Responsabili dei progetti, dei risultati positivi delle prestazioni dei singoli collaboratori.

c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate dal Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Voce non pertinente.

# Modulo 3 – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVÀ E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

Vedi relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa alla composizione dei Fondi ex artt. 87 e 90 CCNL 16 ottobre 2008 (verbale relativo alla certificazione del Collegio dei Revisori dei conti n. 412 del 23 giugno 2017).

Modulo 4 - COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Voce non pertinente.

Il Direttore generale

Maria Pia Turinetti di Priero